

VERBALE DI RIUNIONE  
integrativo del Verbale di Accordo in materia di Premio aziendale del 30/1/2020  
del giorno 3 novembre 2020

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA, assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Premesso che:

- a) l'art. 43 del CCNL 28/3/2018 prevede l'attribuzione di un Premio Aziendale (VAP) in correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo, tra gli altri, incrementi di produttività del lavoro, della qualità e di altri elementi di efficienza;
- b) in relazione a quanto sopra, le Parti con il Verbale del 30/1/2020 hanno convenuto di stipulare, in continuità con quanto concordato nel passato, un Verbale di Accordo in materia di Premio aziendale per i dipendenti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, basato sull'incremento, rispetto agli esercizi del biennio precedente, di un coefficiente di efficienza/produttività, definito dal rapporto tra la somma delle istanze di rateizzazione, delle istanze di sospensione e dei pagamenti totali, mediante utilizzo di tutti i canali a disposizione dei contribuenti e la consistenza media dei lavoratori calcolati sul biennio 2018/2019;

premesse inoltre che

- c) a seguito del diffondersi del virus COVID-19 a livello pandemico, le Istituzioni hanno dovuto adottare i necessari provvedimenti legislativi che, nel predisporre urgenti misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, hanno previsto specifiche disposizioni riguardanti la sospensione dei versamenti relativi ai carichi affidati agli Agenti della riscossione (riguardanti sia entrate di natura tributaria che non tributaria), nonché, più in generale, l'attività di riscossione. In dettaglio:
  - il Decreto Legge, 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni nella Legge n. 27/2020) che ha disposto la sospensione dei termini di versamento, scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del Decreto Legge, 31 maggio 2010, n. 78,

convertito con modificazioni dalla Legge, 30 luglio 2010, n. 122. Il medesimo decreto ha previsto inoltre che i versamenti oggetto di sospensione dovessero essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 30 giugno 2020);

- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni dalla Legge n. 77/2020) all'art. 154, intervenendo a modifica ed integrazione delle previsioni contenute nell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, così come modificato dalla già citata legge di conversione, ha previsto il differimento al 31 agosto 2020 del termine finale di sospensione fissato in precedenza al 31 maggio 2020. Da ciò ne è conseguito che, con l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, sono stati sospesi fino a tale data, i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del Decreto Legge, 31 maggio 2010, n. 78, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Il medesimo Decreto, infine, ha disposto che i versamenti oggetto di sospensione dovessero essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il mese successivo al termine del nuovo periodo di sospensione (e quindi entro il 30 settembre 2020);
- il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito dalla Legge n. 126/2020) all'art. art. 99, intervenendo, ulteriormente, a modifica delle previsioni contenute nell'art. 68, commi 1 e 2-ter, del D.L. n. 18/2020, così come già modificato dalla citata legge di conversione e dall'art. 154 del D.L. n. 34/2020, nonché alle previsioni normative contenute nell'art. 152 del medesimo D.L. n. 34/2020 convertito con la Legge n. 77/2020, ha determinato il differimento al 15 ottobre 2020 del termine finale di sospensione fissato in precedenza al 31 agosto 2020. Conseguentemente, con l'entrata in vigore del medesimo Decreto, sono stati sospesi fino a tale data, i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del Decreto Legge, 31 maggio 2010, n. 78, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovevano, pertanto, essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il mese successivo al termine del nuovo periodo di sospensione (e quindi entro il 30 novembre 2020);
- il Decreto Legge 20 ottobre 2020, n. 129 all'art. 1, intervenendo, ulteriormente, a modifica delle previsioni contenute nell'art. 68, commi 1 e 2-ter, del D.L. n. 18/2020, così come già modificato dalla citata legge di conversione e dall'art. 154 del D.L. n. 34/2020, nonché alle previsioni normative contenute nell'art. 152 del medesimo D.L. n. 34/2020 convertito con la Legge n. 77/2020, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine finale di sospensione fissato in precedenza al 15 ottobre 2020. Fino a tale data sono stati pertanto sospesi i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, scadenti nel periodo intercorrente fra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Conseguentemente, il DL in argomento ha disposto che i versamenti

oggetto di sospensione debbano essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il mese successivo al termine del nuovo periodo di sospensione (e quindi entro il 31 gennaio 2021);

- d) le misure immediatamente predisposte da Agenzia delle entrate- Riscossione in materia di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le ricadute di tali disposizioni sull'operatività dell'Ente hanno condotto alla decisione di procedere alla temporanea chiusura degli sportelli dal 16 marzo 2020, gradualmente riaperti dal 15 giugno 2020 con limitazione quantitativa di accesso dei contribuenti e delle postazioni di front office operative; nel frattempo sono stati attivati canali telematici alternativi adibiti alle informazioni e ai pagamenti automatici. Le prestazioni lavorative dei dipendenti sono state garantite, senza soluzione di continuità, mediante il ricorso alla collocazione di questi ultimi in modalità agile, ad eccezione delle attività indifferibili da rendere in presenza; ciò ha consentito, pur al cospetto della riduzione dei volumi di attività, di mantenere invariata la capacità produttiva del personale;
- e) gli interventi normativi sopra citati, adottati durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (blocco delle attività e proroga delle scadenze di pagamento) hanno comportato la riduzione degli obiettivi di riscossione fissati nel budget economico annuale 2020, pari a 9,135 miliardi, rimodulati in 6,400 miliardi nell'Atto aggiuntivo 2020, (documento che regola i rapporti tra Ministero dell'Economia e Finanze, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione) approvato successivamente alla stipula del citato Accordo 30/1/2020;
- f) tale contesto normativo, fortemente influenzato dall'emergenza sanitaria, ha determinato, pertanto, un andamento anomalo degli indicatori di misurazione degli obiettivi definiti nel Verbale di Accordo del premio aziendale del 30 gennaio 2020 di cui alla precedente lettera b), in misura tale da rendere inapplicabile il confronto dell'indice di produttività individuato con il biennio di riferimento.

Tanto premesso e le premesse devono intendersi quale parte integrante del presente Verbale, le Parti, dopo ampia e approfondita discussione si danno reciprocamente atto di quanto segue:

- 1) In relazione agli impatti sulle attività di riscossione dell'Ente, dovuti al varo delle sopra menzionate misure di sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese per l'emergenza epidemiologica in atto che hanno previsto il differimento dei termini di pagamento e più in generale delle attività di riscossione, le Parti, allo scopo di procedere ad una neutralizzazione di tale evento, ravvisano la necessità di intervenire ad integrazione/modifica dell'Accordo già sottoscritto mediante:

- la “normalizzazione” della base di confronto (media del biennio 2018-2019) in relazione alle attività caratteristiche, attraverso l’abbattimento dei relativi indici di una misura pari al 29,9%, tenuto conto della riduzione stimata dei volumi di riscossione così come descritto al punto e) delle premesse;
  - la conseguente rideterminazione dell’indicatore obiettivo così come descritto alla lettera b) delle premesse.
- 2) A fronte dei criteri richiamati in premessa e delle operazioni di neutralizzazione di cui al punto 1) viene rimodulato il rapporto tra i volumi delle istanze complessive medie del biennio 2018-2019, che risulterà pari a **12.900.530** (valore del precedente accordo **18.411.474** abbattuto del 29.9%) e la consistenza media di lavoratori per il biennio 2018/2019 equivalente a **7.571**.
  - 3) In relazione a quanto definito al precedente punto 2, l’indice di produttività per l’anno 2020 dovrà quindi risultare incrementato rispetto al valore di **1.704,0** riferito al biennio 2018/2019.
  - 4) Le Parti s’impegnano, a valle dell’approvazione annuale del bilancio 2020, ad incontrarsi per verificare congiuntamente il raggiungimento del predetto obiettivo ed esprimere reciproche valutazioni.
  - 5) Le Parti intendono specificamente confermare come pienamente validi i criteri di attribuzione, non erogazione, riduzione esclusione e non computabilità, ai fini della previdenza complementare e del TFR, del Premio previsti nel citato art. 43 del CCNL e dall’Accordo del 30/1/2020 che deve intendersi, per quanto non modificato dal presente Verbale, integralmente richiamato.

Agenzia delle Entrate- Riscossione

Le OO.SS.